

L'USO DI UNA MODULISTICA INFORMATIVA NELLA VISITA COMPORTAMENTALE: MODULO CONFERIMENTO D'INCARICO, MODULO DI CONSENSO INFORMATO, MODULO DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

FRANCO FASSOLA¹, FRANCESCA CENA², DIEGO RENDINI², VALERIO MUSSO³

¹Medico Veterinario libero professionista Asti, Professore a contratto Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino

²Medico Veterinario libero professionista Torino - ³Avvocato civilista Torino

Riassunto

Obiettivi

La Medicina comportamentale è una disciplina che si discosta dalle altre discipline veterinarie, in particolare la semiologia necessita la raccolta di informazioni che sono classificate tra i dati sensibili. Inoltre, avendo come oggetto di studio e indagine, anche, la relazione uomo animale e trattando patologie del cane o del gatto che hanno risvolti sulla sicurezza delle persone, emerge sempre più forte la necessità, dei professionisti di dotarsi di strumenti che li tutelino giuridicamente. Con questo articolo gli autori vogliono dare il loro contributo pratico nella elaborazione di una serie di moduli, utili ad affrontare i problemi inerenti la gestione dei dati personali e sensibili dei proprietari che portano in visita comportamentale i loro animali e vogliono affrontare il delicato problema del consenso informato.

Materiali e metodi

Attraverso l'attento esame della giurisprudenza esistente, grazie alla consulenza di un legale, e le esperienze pratiche di un gruppo di medici Veterinari, che da anni si occupano di comportamento, si è arrivati alla realizzazione di tre moduli che qui illustriamo.

Risultati

I tre moduli che gli autori hanno realizzato sono qui presentati e viene anche illustrato il motivo che ha portato alla loro realizzazione nella forma attuale. Inoltre, si illustrano le situazioni nelle quali i moduli devono essere usati e i vantaggi che si possono trarre dal loro impiego nella Medicina Comportamentale. Infine si fa cenno al ruolo del medico veterinario esperto di medicina comportamentale in Italia che è una figura relativamente nuova. Il suo ruolo è ancora poco noto ai proprietari di animali da compagnia e le possibili sovrapposizioni con altre figure professionali che gravitano attorno al mondo del comportamento animale avvengono con una certa facilità. Due moduli sono stati elaborati con la consulenza di un legale: il modulo di conferimento d'incarico e il modulo sul trattamento dei dati personali. La firma del proprietario apposta su di essi è uno strumento valido per tutelarsi di fronte alla legge.

Conclusioni

Questo articolo vuole essere un aiuto per il Medico Veterinario comportamentista nell'esercizio della sua attività pratica.

Summary

Objects

Behavioural medicine is different from other clinical fields. Is very common for the vet behaviourist to ask the owner informations about himself, his house, his habits and his relationship with the pet. All these are "private data" and the vet often and often feels the need to protect himself in front of the law. The aim of the present study is to write some forms to collect private data from the owner during behavioural consultation.

Material and methods

A group of vets (Nord-West SISCA Study Group) who have been working for several years in the field of behaviour and a civil lawyer wrote the three forms described in this article.

Results

The results can be summarized by the three forms written later on. They are good instruments to protect the vet as a professional. The authors also give an idea of the situations where the forms can be use and of all the advantages coming from their use. Last, the role of the vet behaviourist is deepened since not so many pet owners already know what he deals with and it's quite easy to make a confusion with other figures who works around pets behaviour.

Conclusions

This study would like to be a help for the vet behaviourist in his own practical activity.

INTRODUZIONE

Nell'espletamento della professione medico veterinaria, una materia di particolare interesse è rappresentata dalle problematiche giuridiche connesse alla gestione dell'animale nell'ambito della visita e della terapia comportamentale.

Ma procediamo con ordine. La professione del medico veterinario rientra nella più ampia categoria delle libere professioni, ambito in cui il rapporto tra cliente e professionista deve ritenersi inquadrato nella figura contrattuale del mandato¹.

È bene chiarire, a questo proposito, che nel contratto di mandato una parte si obbliga, a fronte del pagamento di un compenso, a svolgere una determinata prestazione.

In generale, il mandatario ha l'obbligo di svolgere la propria prestazione utilizzando un grado di diligenza media, ovvero quella diligenza che ci si può aspettare da un soggetto di ordinarie capacità (la legge descrive in modo piuttosto pittoresco ma efficace questo status associandolo alla figura del "buon padre di famiglia")².

Il medico veterinario regolarmente iscritto all'ordine ha la facoltà di libertà terapeutica, ovvero può scegliere l'iter terapeutico da seguire nella cura di una determinata patologia; è quindi libero di indicare i mezzi di prevenzione, di indagine e di cura ritenuti più adeguati e di prescrivere i farmaci stimati più appropriati (titolo II art. 8 Cod. Deontologico)³.

Tuttavia, nel caso del libero professionista, le aspettative del mandante (il cliente) risultano necessariamente amplificate poiché il grado di competenza del mandatario (il medico veterinario e, come lui, ogni altro libero-professionista) è ben al di sopra del livello comune "medio". Si richiede, pertanto, che il professionista espliciti con diligenza le proprie competenze che sono, nel contesto delle libere professioni, estremamente specifiche e approfondite.

In sintesi, il medico veterinario, nello svolgere la propria attività, si trova in una situazione di estrema complessità e delicatezza che può comportare un'alta probabilità di errore.

Per sopperire alle difficoltà insite nello svolgimento dell'incarico libero-professionale, la legge ha creato la figura giuridica della "colpa grave". Spieghiamoci meglio. Si è pensato che se un soggetto esercita un'attività complessa e difficoltosa, il parametro utilizzato per stabilirne la responsabilità (in caso di inadempienza ai propri doveri professionali, ovviamente) non può che essere attenuato rispetto al criterio adottato in casi di attività ordinarie.

Nel caso che ci riguarda, il "trattamento di favore" che la legge riserva al libero-professionista si concretizza nel solo obbligo, in capo a quest'ultimo, di adottare i mezzi professionalmente più adeguati per conseguire un certo risultato. E non necessariamente di raggiungerlo. **Si parla, in questo caso, di obbligazione di mezzi e non di risultato.**

La colpa del professionista, in conclusione, si concretizza solo qualora egli non adotti gli strumenti (o i "mezzi tecnici" in senso lato) più adeguati e non anche nel mancato raggiungimento di un determinato risultato.

In caso di sospetta colpa professionale, quindi, l'onere probatorio a carico del cliente consiste nel dimostrare che il libero-professionista abbia violato il proprio dovere di diligenza con riferimento all'adeguatezza dei mezzi/strumenti utilizzati.

In qualità di libero-professionista, quindi, il medico veterinario deve ritenersi soggetto a un'obbligazione di mezzi e non di risultato (fatte salve le eccezioni in cui il professionista si impegni espressamente a raggiungerlo). Ed in tale ambito,

il medico veterinario deve limitarsi ad agire secondo gli obblighi deontologici di "scienza e coscienza" così come affermato nel codice deontologico di categoria (titolo II, ART.6)⁴.

LE RESPONSABILITÀ DEL MEDICO VETERINARIO COMPORTAMENTALISTA

Ci si chiede in che termini sia responsabile per il proprio operato il medico veterinario che esercita l'attività di "comportamentalista". Attualmente, tale specifica attività non risulta codificata. In altre parole, non vi sono riferimenti normativi che qualifichino l'attività comportamentale come svolgimento di opera libero-professionale.

Si potrebbe affermare, senza grandi forzature, che la consulenza comportamentale rientra "per analogia" nel novero di quelle prestazioni che un cliente che si rivolge ad un medico-veterinario può aspettarsi. Del resto, è indubbio che tale attività dovrebbe ritenersi esplicazione (anche se non formalizzata) di una professione intellettuale.

Ad ogni buon conto, per colmare il vuoto normativo che attualmente non prevede la qualificazione dell'attività del veterinario comportamentalista, può ritenersi importante adottare strumenti di autotutela.

MODULO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

In particolare, una soluzione alle problematiche appena descritte può rivelarsi quella di predisporre un "modulo di conferimento di incarico professionale" (All. 1) da far sot-

Allegato 1

Conferimento di Incarico Professionale

Si dichiara che la visita comportamentale svolta dal Dott.
sul cane/gatto di nome
razza
tatuaggio/microchip n°
di proprietà del Sig.
residente in
via
deve ritenersi esplicazione dell'attività professionale medico veterinaria, afferendo la medesima alla cura delle malattie degli animali nel rispetto delle regole tecniche della professione. Il medico veterinario incaricato si impegna ad utilizzare tutti i mezzi che si renderanno necessari per fronteggiare il caso clinico (trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato) e ad adottare, nel corso del proprio operato, la diligenza professionale. Il medico incaricato non può ritenersi responsabile in ordine a eventuali danni arrecati ai proprietari o a terzi dall'animale sottoposto alla terapia.

....., li

Firma del proprietario

Firma del Medico Veterinario

toscrivere al proprietario dell'animale. In tale modulo, tra l'altro, sarà bene specificare che l'attività comportamentale deve ritenersi ricompresa nel novero delle prestazioni libero-professionali svolte dal medico veterinario.

MODULO DI CONSENSO INFORMATO-REFERTO

Altra importante tematica di discussione è quella relativa al dovere di informazione a carico del medico veterinario. Egli, infatti, detiene l'obbligo professionale di informare il Cliente sulle condizioni dell'animale sottoposto alle proprie cure e sulle terapie che intende adottare. Tale dovere si può estrinsecare, nei casi più rilevanti, nella sottoscrizione di un **"modulo di consenso informato-referto"** (All. 2); l'omissione stessa di una corretta informazione potrebbe, infatti, costituire di per sé un'ipotesi di colpa professionale.

Allegato 2

Visita Medico Veterinaria Comportamentale

Visita svolta dal Dr.
sul cane/gatto di nome
razza
tatuaggio/microchip n°
di proprietà del Sig.
residente in
via
che sottoscrive per accettazione la presente.

A seguito della visita clinica, alla luce dei dati raccolti ed analizzando i sintomi manifestati dall'animale, si è evidenziata la seguente situazione clinico-patologica (diagnosi):

.....
.....

Sulla base di tale prospettazione, si ritiene necessario intervenire con le seguenti modalità terapeutiche:

.....
.....

In assenza della terapia sopra descritta, la situazione attuale potrebbe manifestare la seguente evoluzione (prognosi in assenza di terapia ed eventuali cause di rischio):

.....
.....

Preso atto della valutazione di cui sopra, il proprietario dell'animale dichiara (eventuali dichiarazioni "discordanti" rispetto a quanto suggerito in sede di prognosi comportamentale):

.....
.....

Alla luce delle riserve manifestate dal proprietario in ordine alla terapia comportamentale proposta, si suggeriscono le seguenti soluzioni alternative (eventuali ulteriori proposte: affidamento a terzi, soppressione eutanasica, etc.):

.....
.....

....., li

Firma del proprietario

Firma del Medico Veterinario

Tra i casi di maggior rilevanza, rientrano senza dubbio le ipotesi in cui l'animale presenti sintomi di aggressività e ciò in quanto, alle problematiche ordinarie di informativa al cliente, si aggiungono quelle legate alle eventuali conseguenze causate da reazioni aggressive dell'animale nei confronti di terzi o degli stessi proprietari.

Sulla base delle clausole che disciplinano le polizze professionali si può affermare che **il rischio connesso allo svolgimento di attività di consulenza comportamentale non sembra rientrare, ad oggi, nelle ipotesi di copertura assicurativa** in quanto, come detto, trattasi di attività non ancora codificata.

In linea generale, il professionista non può ritenersi responsabile per danni arrecati a persone e cose dall'animale sottoposto a terapia. Tale responsabilità, infatti, ricade *ex lege* sul proprietario dell'animale per omessa custodia (art. 2049 Cod. Civ.)⁵.

Peraltro, il proprietario potrebbe rivalersi sul professionista qualora egli avesse operato senza la necessaria diligenza (ad esempio, prescrivendo una terapia assolutamente inadeguata che comportasse un innalzamento dell'aggressività dell'animale).

Far sottoscrivere il modulo di "consenso informato-referto" e di "conferimento di incarico" in cui si dichiara di svolgere un'attività libero-professionale e in cui, soprattutto, si declinino eventuali responsabilità per danni cagionati dall'animale sottoposto a terapia, si configura come uno strumento sostitutivo dell'incerta valenza della copertura assicurativa professionale in casi di consulenza comportamentale.

Tutto ciò, beninteso, sebbene sia estremamente difficile dimostrare la responsabilità del professionista, prova che incombe sul cliente che lamenta la mancata adozione dei "mezzi adeguati" da parte del medico-veterinario.

MODULO DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ulteriore argomento di notevole interesse è rappresentato dalla normativa sulla privacy. È bene rilevare, a questo proposito, che l'informativa al cliente è finalizzata a rendere edotto l'interessato dell'identità del titolare del trattamento dei dati che lo riguardano, delle caratteristiche del trattamento, dei diritti attribuiti al cliente nonché delle modalità per fruire dei propri dati personali. Il codice sulla privacy attribuisce all'interessato il diritto all'accesso dei dati, all'esattezza degli stessi ed alla legittimità del trattamento. In difetto, l'interessato potrebbe ricorrere al garante (o, alternativamente, al Tribunale) per la tutela dei propri diritti.

In ambito comportamentale, la compilazione del **"modulo di trattamento dei dati personali"** (All. 3), consente al medico veterinario di poter utilizzare le informazioni raccolte, si trattino di dati personali o sensibili. Questo, se a prima vista può sembrare un fatto secondario, ad un'attenta analisi della normativa vigente risulta un fattore di estrema rilevanza: senza l'autorizzazione del Cliente, ad esempio, non sarà possibile fornire informazioni sul caso clinico a colleghi e, più in generale a terzi, nell'ambito di un confronto professionale formale (seminari, corsi, congressi, ...). O ancora se, collaborando con un educatore cinofilo e prescrivendo una terapia comportamentale che richieda il suo intervento, si presenterà l'esigenza di metterlo al corrente di dati raccolti in fase di anamnesi (riguardanti, esemplificativamente, ambiente di vita del cane, abitudini del padrone in relazione alla sua vita col cane, ecc.).

Allegato 3**Informativa ai sensi del D. Leg. 196/2003**

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento di tali dati, anche sensibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo, filmati audio e video, schede e dati anamnestici, referti, etc.), forniti in sede di fornitura delle prestazioni oggetto di accordo tra le parti, finalizzato unicamente ad eseguire obblighi contrattuali e ad adempiere Sue specifiche richieste, nonché ad adempiere gli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali, oltre che a fornirLe informazioni sui nostri servizi, avverrà presso il domicilio fiscale di....., con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Previo Suo consenso, i dati potranno essere trattati dal titolare dello studio, venire a conoscenza di collaboratori o dipendenti del titolare e/o comunicati ad altri consulenti comportamentali, medici veterinari, educatori cinofili. Potranno inoltre essere utilizzati in pubblicazioni scritte (quali articoli su riviste specialistiche) o in manifestazioni scientifiche (quali congressi o convegni).

Il conferimento dei dati è necessario per esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di portare a termine in maniera esatta l'adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del titolare, oltre che l'impossibilità di essere tempestivamente aggiornato su eventuali nuovi servizi offerti dal titolare.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Dott., come sopra domiciliato.

Acconsento che il titolare utilizzi i miei dati per le finalità e secondo le modalità illustrate nell'informativa.

☐ SÌ ☐ NO

Acconsento alla comunicazione dei miei dati ed al loro successivo uso ai succitati soggetti terzi secondo quanto specificato nell'informativa.

☐ SÌ ☐ NO

....., lì

Firma

In ultimo, se la nostra attività clinica verrà affiancata da un'attività didattica o divulgativa, solo grazie al consenso al trattamento dei dati fornito dal cliente sarà possibile utilizzare informazioni del caso clinico per la stesura di un articolo giornalistico o, riferendoci a immagini audiovisive che rappresentino animale e proprietario, per la realizzazione di presentazioni o proiezioni.

CONCLUSIONI

La Medicina Veterinaria ed in particolare la Medicina Comportamentale - settore, quest'ultimo, che ci riguarda strettamente - hanno compiuto in questi ultimi anni passi fondamentali nella qualificazione professionale, mettendo a punto evolute tecniche di indagine ed affinando gli approcci terapeutici.

Ciò ha implicato, specularmente, che le aspettative del proprietario che si affida al professionista per cercare di risolvere le problematiche comportamentali del proprio animale si siano fortemente accresciute, e ciò nonostante il parallelo innalzamento della difficoltà di determinati interventi terapeutici che fino a pochi anni or sono si rivelavano, per complessità, neppure ipotizzabili. In buona sostanza, con l'aumento della domanda nel settore dell'attività comportamentale ed il conseguente incremento del mercato si è manifestata una maggiore richiesta di competenza da parte degli "addetti ai lavori".

È questa la ragione per cui si rende opportuno adottare gli strumenti cautelativi (all'occorrenza, anche giuridici) più adeguati quando, nel quotidiano, si affrontano casi clinici complessi e ad elevato rischio.

Il tutto, ricordiamo, senza perdere d'occhio la natura giuridica della prestazione che il professionista va a svolgere: si tratta, ricordiamo, di un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Parole chiave

Medico veterinario comportamentista, modulo di conferimento d'incarico, modulo per il consenso al trattamento dei dati personali.

Key words

Behaviourist, task entrust form, privacy form.

Bibliografia

1. Artt. 1703 e segg. Cod. Civ. (contratto di mandato).
2. Artt. 1175 e 1176 Cod. Civ. (figura del buon padre di famiglia nella diligenza da adottare per l'adempimento delle obbligazioni).
3. Tit. 2 e Art. 8 Cod. Deont. (adeguatezza dell'iter terapeutico).
4. Tit. 2 e Art. 6 Cod. Deont. (obbligo deontologico di scienza e coscienza).
5. Art. 2049 Cod. Civ. (responsabilità per animali in custodia).